



Bruxelles, 24.9.2019
C(2019) 6960 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.9.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 923 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lombardia FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia

CCI 2014IT16RFOP012

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.9.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 923 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lombardia FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia

CCI 2014IT16RFOP012

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10, considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 923, come modificata da ultimo dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 274, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Lombardia FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lombardia in Italia.
- (2) In data 2 agosto 2019, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b) (iii) e (iv) del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 923.
- (3) La revisione del programma operativo si sostanzia principalmente nell'inserimento di due nuove azioni, inclusi i rispettivi indicatori di realizzazione, e nella ridefinizione di un'azione all'interno dell'asse prioritario 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".
- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di rafforzare l'impatto del programma nei settori dell'efficienza energetica, della transizione energetica, e dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile,

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

estendendone le possibilità d'uso alle imprese e all'autoconsumo, e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2019) 2858 della Commissione.

- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo tramite procedura scritta che si è conclusa in data 1 agosto 2019, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.
- (6) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (7) La Commissione ha valutato la modifica del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a partire dalla quale è ammissibile la spesa che diventa tale a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 923,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2015) 923, la frase introduttiva 1 è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma operativo "POR Lombardia FESR" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione "Lombardia" in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 23 dicembre 2014, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 2 agosto 2019, sono approvati:"

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "POR Lombardia FESR" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 2 agosto 2019.

Articolo 3

La Repubblica Italiana, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.9.2019

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA